

# Causa C-61/09

**Landkreis Bad Dürkheim**

**contro**

**Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion**

(domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dall'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz)

«Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Regime di pagamento unico — Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto — Nozione di “ettari ammissibili” — Attività non agricola — Condizioni per l'appartenenza di una superficie agricola ad un'azienda»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Mazák, presentate l'11 maggio 2010 . . . I - 9766

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 . . . . . I - 9783

## Massime della sentenza

1. *Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Nozione di superficie ammissibile al godimento dell'aiuto*  
[Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, artt. 2, lett. c), e 44, n. 2; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 2, punti 1 e 2]

2. *Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Nozione di superficie appartenente all'azienda dell'agricoltore*  
*(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, art. 44, n. 2)*

1. L'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia considerata ammissibile una superficie la quale, benché utilizzata anche a fini agricoli, sia principalmente destinata alla salvaguardia del paesaggio e alla tutela della natura. Peraltro, secondo questa disposizione, il fatto che l'agricoltore sia soggetto alle prescrizioni dell'autorità competente in materia di protezione della natura non priva della sua connotazione agricola un'attività conforme alla definizione di cui all'art. 2, lett. c), del citato regolamento.

Difatti, la qualificazione come «seminativi» o «pascoli permanenti» e, di conseguenza, «superficie agricola» dipende

dalla effettiva destinazione delle superfici in questione. Ne consegue che la circostanza che talune particelle di terreno, effettivamente utilizzate come seminativi o come pascoli permanenti, siano principalmente destinate alla tutela della natura e alla salvaguardia del paesaggio non impedisce che siffatte particelle siano qualificate come superficie agricola ai sensi dell'art. 2, punti 1 e 2, del regolamento n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento n. 1782/2003, tanto più che la tutela dell'ambiente costituisce un obiettivo facente parte della politica agricola comune. Ne risulta, da un lato, che la priorità data allo scopo di tutela della natura e di salvaguardia del paesaggio non priva un'area della sua connotazione agricola, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, dal momento che tale superficie è soggetta ad un uso effettivo in quanto seminativo o pascolo. Dall'altro, una volta che una superficie agricola è utilizzata per un'attività agricola ai sensi dell'art. 2, lett. c), di questo regolamento, è irrilevante, ai fini dell'art. 44, n. 2, dello

stesso, che tale attività persegua una finalità essenzialmente agricola o di tutela della natura.

(v. punti 37-39, 41, 47, 49, dispositivo 1)

2. L'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento n. 2013/2006, dev'essere interpretato nel senso che:

- non è necessario, perché una superficie agricola sia considerata appartenente all'azienda di un agricoltore, che quest'ultimo ne disponga in forza di un contratto di affitto di fondi rustici o di un altro tipo di contratto di locazione della stessa natura, concluso a titolo oneroso;

- esso non osta a che sia considerata appartenente ad un'azienda la superficie messa a disposizione dell'agricoltore a titolo gratuito, qualora l'agricoltore prenda unicamente a carico il pagamento dei contributi all'ente previdenziale di categoria, al fine di farne un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un'autonomia sufficiente per le sue attività agricole per un periodo minimo di dieci mesi; e

- è ininfluenza ai fini dell'appartenenza della superficie interessata all'azienda dell'agricoltore il fatto che quest'ultimo sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, una volta che tale superficie è anche utilizzata dall'agricoltore ai fini dell'esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.

(v. punto 71, dispositivo 2)